



Comune di VICCHIO

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COMUNE DI VICCHIO

IL COMUNE DI VICCHIO

Visti e richiamati nel presente bando:

- l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
- la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 ;
- la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);
- la legge regionale 2 del 2019 e ss.mm. avente ad oggetto Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e in particolare l' art. 7;
- lo Statuto Comunale, in particolare art 14 (tutela del diritto alla casa);
- il "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del comune di VICCHIO" in applicazione della L.R.T. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 9/09/2020;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 30 Ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 29 Dicembre 2025, è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà del Comune di Vicchio.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A della LRT 2/2019 così come modificata con la LRT 36/2025.

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP sia soggetti già assegnatari.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati non assegnatari inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al bando precedente del Comune di Vicchio, in quanto essa cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e su apposita sezione informativa del sito istituzionale del Comune di Vicchio.



Comune di VICCHIO
ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando ERP può essere presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT 2/2019, che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

1. Si considera nucleo familiare (LRT 2/2019 art 9 c 2)

Il nucleo familiare è composto da una sola persona oppure dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. (LRT 36/2025 art 4 c1 che sostituisce c 3 art 9 LRT 2/2019) Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, anche se già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

3. (LRT 36/2025 art 4 c2 sostituisce il c 4 art 9 LRT 2/2019) Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati anche se appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, pena l'esclusione. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.



Comune di VICCHIO

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

La domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare dalla data di pubblicazione del bando al momento dell'assegnazione dell'alloggio fatta eccezione per quelli di cui all'Allegato A della L.R.T. 2/2019 e ss.mm. paragrafo 2 lettere a), b) e b bis) che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

Nei casi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dalle lettere a), b), b bis) ed e), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
- status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:
- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Vicchio. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art 20 c1 LRT 36/2025: Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al Comune in cui sono state trasferite. Al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del Comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale del nucleo richiedente è accertata sulla base **dell'attestazione ISEE** in corso di validità (validità nel 2025) non superiore ad **€ 16.500,00**.

- Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma, rispetto al nucleo in cui sono inseriti per esigenza di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza;

- Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 di valore ISEE, e ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE più alto.



Comune di VICCHIO

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone a vano utile).

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero)

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) (art 20 c 2 LRT 36/2025) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d);

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3) (art 20 c 2 LRT 36/2025) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.;

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.



Comune di VICCHIO

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Art 20 c 7 LRT 36/2025: Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziaria dal coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00 se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 Allegato a LRT 2/2019, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2) relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

(Allegato A LRT 2/2019 paragrafo 5bis) I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di **rifugiato o protezione sussidiaria** ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.



Comune di VICCHIO

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono individuate dall'allegato B e sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2**;

a-1 bis. (art 21 LRT 36/2025) reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS anno 2025; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1**.

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4bis: **PUNTI 1**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**;

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1**;

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2**;

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**;

a-4 bis. (art 21 c 2 LRT 36/2025) nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento oppure una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3**;

a-4 ter (art 21 c4 LRT 36/2025)

1. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di **1 punto**;

2. nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4**;

3. nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.



Comune di VICCHIO

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al richiedente non residente ma che presta attività lavorativa nel Comune di Vicchio.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento

a-6 (art 21 c5 LRT 36/2025). nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7 (art 21 c6 LRT 36/2025). nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4.**

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

a-8 bis (art 21 c8 LRT 36/2025). nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1.**

Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Al fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di con persona con disabilità: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito regolarmente corrisposto, sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;



Comune di VICCHIO

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2**. Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**
2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**
3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3**
4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5**
5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4**

N.B. Per la determinazione del punteggio di cui sopra è cumulata la residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare maturata nel Comune di Vicchio.

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

N.B. IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

I punteggi di cui al punto C (C1 e C2) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.



Comune di VICCHIO

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo

oppure:

-permesso di soggiorno almeno biennale;

-permesso di soggiorno almeno biennale con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

oppure:

- titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;

- carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;

2. in caso di richiedente non residente anagraficamente nel Comune: documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Vicchio (ad esempio: estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc.);

N.B. I requisiti 1. e 2. devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili:

• planimetria catastale dell'alloggio o attestazione di un tecnico abilitato per verifica dell'inadeguatezza dello stesso, se ricorre la fattispecie (requisito d.1);

• documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente, se ricorre la fattispecie (requisito d.2);

• provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa coniugale, se ricorre la fattispecie (requisito d1 e/o d2);

• documentazione sulla inagibilità dell'alloggio, se ricorre la fattispecie (requisito d1 e/od2);

• documentazione relativa al pignoramento ex art. 560 c.p.c., se ricorre la fattispecie (requisito d1 e/o d2);

4. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000,00: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito d1 e/o d2);

5. se **non** in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale;

6. dichiarazione sostitutiva (o ricevuta del modello F23) relativa al pagamento della marca da bollo da € 16,00, se la domanda è inoltrata tramite PEC altrimenti marca da bollo da applicare direttamente sulla domanda.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:

a. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) (punteggio a-1, a-1bis);



Comune di VICCHIO

- b.** certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- c.** certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- d.** documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (punteggio a-6/a7);
- e.** copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento con documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- f.** apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale per comprovare la permanenza presso un alloggio gestito dallo stesso centro (punteggio a-8 bis);
- g.** documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'Autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (punteggio b-1);
- h.** documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente o Amministratore Condominiale e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale (punteggio b-2);
- i.** documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile, riferita a contratto di locazione regolarmente registrato: ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2020 (punteggio b-4);
- j.** provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni (punteggio b-5);
- k.** provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- l.** Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- m.** Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari oppure documentazione attestante il sovraffollamento (planimetria catastale dell'alloggio o documentazione rilasciata da un tecnico abilitato) (punteggio b-6);
- n.** documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Vicchio o nel Comune di Dicomano (solo per coloro che non sono residenti nel Comune) da almeno 3/5/10/15/20 anni (ad



Comune di VICCHIO

es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro) (punteggio c-1);

o. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) (punteggio a-5)

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dal giorno 30 Ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 29 Dicembre 2025**

Coloro che presenteranno di persona la domanda di partecipazione al bando dovranno richiedere la ricevuta di presentazione al protocollo del Comune, in quanto la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva verrà pubblicata, sul sito del Comune, per motivi di rispetto della privacy, non indicando il cognome ed il nome, ma solamente il numero di protocollo.

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità, corredate da tutta la necessaria documentazione e potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- di persona: presso l'Ufficio Politiche Sociali e abitative, previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0558439246 o scrivendo all'indirizzo mail a.roselli@comune.vicchio.fi.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all'indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Vicchio, Ufficio Politiche Sociali e Abitative, Via Garibaldi 1, Vicchio (FI) 50039 (farà fede la data di ricevimento della domanda da parte del Comune);

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E LE DOMANDE INViate CON QUALSIASI ALTRA MODALITA' SARANNO ESCLUSE.

LE DOMANDE INCOMPLETE DEI DATI E DEGLI ALLEGATI RICHIESTI NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SARANNO ESCLUSE.

SARANNO CAUSA DI ESCLUSIONE ANCHE L'OMISSIONE DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE SUL MODULO DI DOMANDA O LA MANCANZA DELLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DELLO STESSO QUALORA IL MODULO DI DOMANDA NON SIA STATO SOTTOSCRITTO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO.

Tutte la modulistica è reperibile sul Sito del Comune di Vicchio www.comune.vicchio.fi.it e

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui alla LRT n. 2/2019 e alla LRT 36/2025



Comune di VICCHIO

riportate nel bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti alla veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie, verrà data notizia a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune di Vicchio all'indirizzo www.comune.vicchio.fi.it.

La pubblicazione del bando ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Vicchio.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune, procede all'approvazione delle graduatorie provvisorie, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune sul sito istituzionale per **30 giorni** consecutivi.

I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune presso cui è indirizzata la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi autodichiarati erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto. In sede di opposizioni non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **60 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP:

a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;

b) formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale.

Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;

c) trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Responsabile del Servizio per la sua approvazione.

Validità e aggiornamento della graduatoria.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Vicchio e conserva la propria efficacia fino al successivo



Comune di VICCHIO

aggiornamento (eventuale nuovo bando). Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando formate sulla base della previgente normativa.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune di Vicchio provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto, anche in momenti distinti, sulla base della disponibilità degli alloggi, scorrendo in ordine consequenziale la graduatoria definitiva derivante dal presente bando, a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e ss.mm.ii, che conserverà la propria efficacia fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione dichiarata in fase di domanda.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail comune.vicchio@postacert.toscana.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <https://www.comune.vicchio.fi.it/informativaprivacy>.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e ss.mm., al "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Vicchio" approvato con deliberazione del Consiglio n. 91 del 09/09/2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Responsabile del Servizio 4 Dott.ssa Bianca Zanieri.

Il Comune di Vicchio

La Responsabile del Servizio 4
Dott.ssa Bianca Zanieri